

# PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

## **DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

*(aggiornato al 30/06/2021)*

## REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati al Fondo (quota azienda, quota dirigente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibile dal reddito complessivo nei limiti di € 5.164,57.

### *Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007*

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

### *Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni*

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

### *Comunicazioni dell'aderente*

Qualora l'ammontare totale o parziale dei contributi versati al Fondo pensione non abbia fruito della deduzione, gli iscritti devono comunicare al Fondo stesso, l'importo non dedotto - o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Su tali importi non verrà applicato nessun onere fiscale al momento della prestazione.

## REGIME FISCALE DEL FONDO

Sul risultato derivante dall'investimento dei contributi (rendimento di gestione), maturato in ciascun periodo d'imposta, si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20% (L. 190 del 23/12/2014).

Ove i risultati siano riferibili a titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, oltretché ad obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e precisamente pari al 12,50%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni evidenziate nel paragrafo successivo.

## REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da un fondo pensione, vengono tassate in modo differenziato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, secondo i tre regimi fiscali pro-tempore vigenti.

Fino al 31.12.2000

Dal 01.01.2001 al  
31.12.2006

Dal 01.01.2007

## Prestazione in capitale

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato<sup>1</sup>) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali e quindi fino ad un minimo del 9% dopo trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

La base imponibile per la tassazione è pari al montante maturato, al netto:

- dei contributi non dedotti;
- dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni afferenti al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si rendono applicabili sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta, invece, soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. vecchi iscritti), essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

### Prestazioni in capitale

#### Fino al 31.12.2000

##### Vecchi iscritti:

La prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a tassazione separata con aliquota TFR.

##### Nuovi iscritti:

La prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.

#### Dall'1.1.2001 al 31.12.2006

##### Vecchi e nuovi iscritti:

La prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.

Abrogazione della doppia imposizione dei rendimenti finanziari se la prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante, salvo che per i vecchi iscritti che optino per il vecchio regime fiscale.

#### Dall'1.1.2007

##### Vecchi e nuovi iscritti:

La prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9%.

<sup>1</sup> Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

## Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - ulteriori esigenze dell'aderente. L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

### Anticipazioni

#### Fino al 31.12.2000

##### Vecchi e nuovi iscritti:

L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento(\*) e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.

#### Dall'1.1.2001 al 31.12.2006

##### Vecchi e nuovi iscritti:

L'imponibile, al netto dei soli contributi non dedotti, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR. La base imponibile comprende anche i rendimenti finanziari già tassati, con conguaglio all'atto della liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

#### Dall'1.1.2007

##### Vecchi e nuovi iscritti:

L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9% in caso di:

- spese sanitarie relative a sé, al coniuge e ai figli (max 75% montante - in qualsiasi momento)

Tassazione a titolo definitivo con imposta definitiva pari al 23% in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o ristrutturazione della prima casa (max 75% montante - dopo 8 anni di adesione)
- ulteriori esigenze dell'aderente (max 30% montante - dopo 8 anni di adesione).

$$*RR = \frac{K1 - C + K2 - E \times 12}{n}$$

## Riscatti

Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;

- *invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;*
- *morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.*

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per *cause diverse* da quelle sopra indicate (compreso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare) si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

<b>Riscatti</b>		
<b>Fino al 31.12.2000</b>	<b>Dall'1.1.2001 al 31.12.2006</b>	<b>Dall'1.1.2007</b>
<p><b>Vecchi iscritti:</b> L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con aliquota TFR.</p> <p><b>Nuovi iscritti:</b> L'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.</p>	<p><b>Vecchi e nuovi iscritti:</b> L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale). L'imponibile (come sopra <u>def.</u>) è soggetto a tassazione ordinaria con aliquota progressiva in caso di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause.</p>	<p><b>Vecchi e nuovi iscritti:</b> L'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9% in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inoccupazione (almeno 12 mesi per riscattare il 50% del montante; almeno 48 mesi per riscattare il 100% del montante)</li> <li>• premorienza dell'iscritto.</li> </ul> <p>L'imponibile (come sopra <u>def.</u>) è soggetto a tassazione a titolo definitivo con imposta definitiva pari al 23% in caso di riscatto per cause diverse (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva, ad esempio in caso di dimissioni).</p>

### **Prestazione in Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) riferita ai tre regimi fiscali, è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.

### **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

### **Prestazioni in forma periodica**

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'ammontare imponibile sarà determinato dalla prestazione maturata complessiva al netto:

- dei contributi non dedotti dall'aderente;
- della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica.

### **Prestazioni in rendita**

**Fino al 31.12.2000**

**Vecchi e nuovi iscritti:**  
La prestazione periodica è assoggettata a tassazione ordinaria nella misura dell'87,5% del suo ammontare.

I rendimenti finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.

**Dall'1.1.2001  
al 31.12.2006**

**Vecchi e nuovi iscritti:**  
La prestazione periodica al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva eventuali contributi non dedotti) è soggetta a tassazione ordinaria.

I rendimenti finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%

**Dall'1.1.2007**

**Vecchi e nuovi iscritti:**  
La prestazione periodica, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti) è soggetta a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9%.

I rendimenti finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.